**ACCORDO, EX ART. 15 DELLA L. 241/90, PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE", INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" DEL PNRR (CUP F14H22001620006).**

**T R A**

Il **Comune di Arzignano**, C.F. e P.IVA 00244950242, avente sede legale in Arzignano, Piazza Libertà, 12, rappresentato da Alessia Bevilacqua in qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, in qualità di Comune capofila dell'ATS Ven_05-Arzignano, di seguito indicato anche come *Soggetto attuatore*;

**E**

Il **Comune di Val Liona**, C.F. e P.IVA 04078130244, avente sede legale in Val Liona, Piazza Marconi, 1, rappresentato da Maurizio Fipponi in qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede del Comune;

Ciascuno appositamente autorizzato alla stipula del presente accordo, in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle deliberazioni con le quali, ai sensi dell'art. 48 del TUEL, è stato approvato il presente accordo, deliberazioni che, ancorché non allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Delibera di Giunta Comunale di Arzignano n. 225 dell'11.11.2024, esecutiva;
- Delibera di Giunta Comunale di Val Liona n. 89 del 14.11.2024, esecutiva.

**PREMESSO CHE:**

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l'Avviso 1/2022, per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture

sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 – *Housing* temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – *Next generation Eu*;

- le risorse del PNRR per la Missione 5, Componente 2 sono destinate agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e, per essi, ai singoli Comuni e agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, singoli o associati, compresi all'interno di ciascun ATS;

- con D.G.R. n. 1191 del 18.08.2020 la Regione del Veneto ha individuato il Comune di Arzignano quale capofila dell'Ambito Territoriale VEN_05, che comprende i n. 22 comuni afferenti al Distretto Ovest dell'AULSS 8 "Berica";

- il Comune di Arzignano, capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_5, come risulta da verbale dell'Esecutivo del Comitato dei Sindaci del Distretto Ovest dell'Aulss 8 "Berica", in data 28/07/2022 è stato incaricato della presentazione di Proposte di intervento da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", anche per la linea di attività 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità;

RILEVATO che il Decreto Direttoriale n. 320 dell'11 novembre 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ha approvato l'elenco degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento assegnabile (a seguito riapertura dei termini per la compilazione delle schede progetto) e che il Comune di Arzignano, quale capofila dell'Ambito territoriale sociale VEN_05-Arzignano, risulta assegnatario del finanziamento degli interventi previsti dalla Missione 5 Componente 2 – "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (CUP F14H22001620006);

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure Amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del

contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTI gli Operational Arrangements (OA) relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

VISTA la Circolare RGS n. 26 del 14 giugno 2022, recante indicazioni sulle attività di Rendicontazione Milestone/Target;

VISTA la Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2022, recante indicazioni sulle attività di Monitoraggio delle Misure PNRR, contenente le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" e il "Protocollo unico di colloquio";

VISTA la Circolare RGS n. 28 del 4 luglio 2022, recante indicazioni sul controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale, nonché sul controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative;

VISTA la Circolare RGS n. 29 del 26 luglio 2022, recante indicazioni sulle procedure finanziarie PNRR;

VISTA la Circolare RGS n. 30 dell'11 agosto 2022, recante istruzioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 13/12/2022 tra l'Amministrazione centrale titolare degli interventi - Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ambito Sociale VEN_05-Arzignano;

CONSIDERATO che il Comune di Arzignano, in qualità di Soggetto attuatore, deve reperire due gruppi di appartamenti necessari alla realizzazione degli interventi individuati nella convenzione sottoscritta in data 13/12/2022;

RILEVATO che il Comune di Val Liona con nota prot. n. 4492 del 6.6.2024, registrata in pari data al prot. n. 28358, ha manifestato la disponibilità a concedere in uso al Comune di Arzignano, in qualità di ente capofila dell'ATS VEN_05-Arzignano, due immobili catastalmente censiti al Fg. 4, mapp. n. 1109, sub 3 e sub 4 del Comune di Val Liona, al fine di realizzare la progettualità in esame; gli immobili oggetto di intervento e le relative opere di massima, sono meglio descritti nella scheda allegata, parte integrante e sostanziale del presente accordo (Allegato A);

RITENUTO necessario che il Soggetto Attuatore, per il raggiungimento delle finalità di Milestone e Target previsti, sottoscriva un accordo con il Comune di Val Liona che disciplini lo svolgimento delle attività di interesse comune e che

includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi posti in capo a ciascun Comune, nell'osservanza di quanto prescritto dalla Convenzione sopracitata, dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e dal decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR;

VISTO l'articolo 8, comma 3, lettera a), della Legge 328/2000;

CONSIDERATO, che il fine perseguito dai Comuni contraenti è di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività; che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali; e che, pertanto, tutte le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 225 dell'11.11.2024 del Comune di Arzignano e n. 89 del 14.11.2024 del Comune di Val Liona, con le quali è stato approvato lo schema di "Accordo, ex art. 15 della L. 241/1990, per *lo svolgimento in collaborazione delle attività relative alla realizzazione della missione 5 "inclusione e coesione", componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", sottocomponente 1 "servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", investimento 1.2 percorsi di autonomia per persone con disabilità finanziato dall'Unione Europea – Next Generation Eu" del PNRR**;*

CONSIDERATO, nello specifico, che la collaborazione delle parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali funzionale alla realizzazione del PNRR;

CONSIDERATO, altresì, che gli Investimenti sono conseguiti con le rispettive risorse interne portatrici di competenze e know-how specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

RITENUTO di disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

**PRESO ATTO CHE:**

- la realizzazione del progetto denominato "Abitare insieme", prevede il reperimento di uno/due gruppi di appartamenti che possano ospitare complessivamente n. 12 beneficiari. Il Comune di Val Liona e il Comune di Arzignano hanno individuato ciascuno due gruppi di appartamenti ubicati rispettivamente in Via Città di Prato n. 35 e in Via B. Meneghini n. 1 che ospiteranno sei (6) beneficiari per ciascun gruppo di appartamenti;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge. Tali accordi sono sottoscritti, ai sensi del D.lgs. 7

marzo 2005, n. 82, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;

- tale collaborazione si concretizza in un'effettiva condivisione di compiti, obiettivi e responsabilità per garantire l'adempimento di funzioni pubbliche comuni;

- le amministrazioni pubbliche stipulanti partecipano all'accordo in posizione di equiordinazione, al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune nell'espletamento di un pubblico servizio e direttamente in favore della collettività;

- il presente accordo è finalizzato a disciplinare la collaborazione tra i Comuni sottoscrittori per l'attuazione dei progetti di cui alla linea di attività "1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità", al fine di gestire in forma coordinata gli interventi che saranno realizzati a valere sul finanziamento previsto;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

## Art. 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

## Art. 2 – Oggetto dell'accordo

1. Con il presente accordo le parti intendono collaborare al fine di assicurare i livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche, per garantire l'effettivo perseguimento degli obiettivi previsti dalla linea di attività del PNRR M5C2, presentate a valersi sull'Avviso 1/2022 e specificamente per la realizzazione del progetto "Abitare insieme" Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità, linea di attività 1.2.2. e in specie azione B Attività B2, B3, B4.

## Art. 3 – Compiti del Soggetto attuatore

1. Con la convenzione sottoscritta in data 13/12/2022 il Comune di Arzignano, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, si impegna ad assicurare al meglio lo svolgimento di tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 12 dell'Avviso pubblico e successive disposizioni integrative, e a quanto previsto nella convenzione sottoscritta con il Ministero di cui alle premesse.
2. Il Comune di Arzignano, in qualità di ente capofila dell'ATS Ven_05, è responsabile della progettazione ed esecuzione dell'adeguamento edilizio di tutte le unità immobiliari.
3. Il Comune di Arzignano realizza tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili indicati in premessa, come meglio dettagliati (per tipologia e importo) nell'allegato A, e destinati alla realizzazione della progettualità in esame.

4. Il Comune di Arzignano, quale soggetto attuatore, realizza tutte le attività funzionali al progetto "Abitare insieme" Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità, linea di attività 1.2.2. e in specie azione B Attività B2, B3, B4.

## Articolo 4 - Obblighi e responsabilità delle parti

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza, e a tenere tempestivamente informata l'altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.
2. A fronte dell'esecuzione degli interventi di cui al punto precedente realizzati sugli immobili di proprietà del Comune di Val Liona, quest'ultimo si impegna a concedere in comodato d'uso gratuito gli immobili interessati ai lavori in esame sino a conclusione delle linee di attività di cui all'art. 2. Il Comune di Val Liona si impegna, successivamente alla concessione in comodato d'uso gratuito, al permanere delle condizioni di cui al presente accordo, per la durata di anni tre (3), fatta salva la possibilità di ulteriori e diverse pattuizioni da formalizzare con successivi provvedimenti e accordi.
3. Il Comune di Val Liona si impegna, altresì, a fornire al Soggetto attuatore, nei tempi richiesti e al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Convenzione con il MLPS, tutta la documentazione a supporto, inerente agli immobili, provvedendo al rilascio di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni, nulla osta e/o provvedimenti di competenza.
4. Il Comune di Arzignano ha già destinato gli immobili di sua proprietà ad attività assistenziali con deliberazione di Giunta comunale n. 284/2021.
5. Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza e in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita anche mediante specifici cronoprogrammi. A tale fine, le parti concordano di costituire un gruppo di lavoro che sovraintenda alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili composto da tre componenti così individuati:
   - per l'ATS: il Responsabile amministrativo o suo delegato,
   - per il Comune di Arzignano il Dirigente LLPP o suo delegato,
   - per il Comune di Val Liona il Responsabile LLPP o suo delegato.
6. Le parti si obbligano a eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità e i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nei relativi documenti di indirizzo e nelle linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e delle riforme incluse nel Piano e nelle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR, nelle norme contabili comunitarie in tema di fondi strutturali, ove applicabili. A tal riguardo si precisa che nell'ambito della stima dei costi progettuali l'importo dell'IVA compreso nel costo complessivo del progetto deve essere rappresentato e rendicontato separatamente poiché, laddove ammissibile, sarà rimborsato dal MEF con fondi diversi dal PNRR.
7. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Con-

siglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti.
8. Le parti facilitano gli eventuali controlli anche in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dall'Unità di audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.
9. Le parti si obbligano, infine, a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, le parti indicano nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell'Unione europea, e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR - Unità di Missione, in corso di adozione da parte dell'Amministrazione centrale titolare. A tal fine, le parti provvederanno al tempestivo invio dei relativi materiali all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, affinché quest'ultima possa assicurarne senza ritardi la diffusione anche sulla sezione dedicata al PNRR predisposta sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ove previsto.

## Articolo 5 - Rendicontazione di Traguardi e Obiettivi - Rendicontazione delle spese – Monitoraggio

1. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni disponibili e fornite dal Servizio centrale per il PNRR e l'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR Unità di Missione, tiene monitorata la rendicontazione di Traguardi e Obiettivi.
2. Il Soggetto attuatore registra le informazioni e i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale nel sistema informativo ReGiS, caricando la documentazione inerente ai progetti e comprovante il conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi nel rispetto dei requisiti di verifica previsti dagli Operational Arrangements e conservando la documentazione relativa.

## Articolo 6 - Oneri finanziari

1. Per gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili di proprietà del Comune di Val Liona e di Arzignano è destinato un finanziamento onnicomprensivo pari a Euro 300.000,00, IVA inclusa, in conto capitale distribuito nell'azione B, Attività B2 e B3.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili di proprietà del Comune di Val Liona sono inizialmente valutati nell'importo complessivo di € 98.300,00, esclusa IVA, forniture varie e spese tecniche.
3. Nell'allegato A sono dettagliati valore e tipologia degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili di proprietà del Comune di Val Liona.
4. Il Comune di Arzignano, quale soggetto attuatore, sostiene tutti gli oneri finanziari relativi alla realizzazione delle attività di cui all'art. 3, comma 4.

## Articolo 7 - Riservatezza e Trattamento dei dati personali

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo, o comunque in relazione a esso in conformità alle disposizioni di legge. Le parti hanno, inoltre, l'obbligo di non divulgare tali dati e informazioni in alcun modo e in qualsiasi forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la sua durata.
2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi dalla vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, si precisa che:
Il Titolare del trattamento di dati personali è il Comune di Arzignano, quale capofila dell'Ambito Sociale VEN_05, con sede in Piazza Libertà, 12 ad Arzignano (VI).
Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è l'ing. Davide Mario Bariselli davide.bariselli@bariselllistudio.it
Viene designato Incaricato del trattamento dei dati il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Val Liona, arch. Alberto Faggionato, e-mail alberto.faggionato@comune.valliona.vi.it, tel. 0444/889989.
5. Tutte le modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo e del progetto allegato, sono a cura del Soggetto Attuatore.

## Articolo 8 - Riduzione o revoca dei contributi

1. Nel caso in cui il Soggetto attuatore non rispetti la tempistica di attuazione prevista dai cronoprogrammi adottati dall'Amministrazione centrale responsabile del PNRR, questa può revocare i contributi assegnati al Soggetto attuatore per il loro finanziamento, riassegnando le pertinenti risorse a un diverso Soggetto attuatore con le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. Qualora l'inerzia risulti suscettibile di compromettere il conseguimento di Traguardi e Obiettivi, sarà attivata la procedura stabilita dall'art. 12 del Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108.
3. Nel caso in cui il Soggetto attuatore non raggiunga i Traguardi e gli Obiettivi finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad esso affidati, l'Amministrazione titolare di interventi, sentito il Servizio centrale di coordinamento del PNRR, può provvedere alla revoca dei contributi previsti per il loro finanzia-

mento. Se tale fattispecie si verifica per inadempienza, colpa e/o responsabilità attribuibile al Comune di Val Liona (mancato rispetto di quanto previsto nel presente accordo), il soggetto attuatore provvede al recupero delle somme già spese a favore degli immobili di proprietà dello stesso, indipendentemente dalle prestazioni eventualmente già rese e/o riconosciute e rimborsate. La revoca del contributo è prevista dal PNRR.

## Articolo 9 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito riportati:
a) per il Comune di Arzignano: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net;
b) per il Comune di Val Liona: comune.valliona.vi@pecveneto.it.

## Articolo 10 - Durata e proroga

1. Il termine dal quale avrà inizio lo sviluppo delle attività progettuali e quindi dal quale sarà ammissibile la spesa decorre dalla sottoscrizione del presente accordo.
2. L'intervento sarà realizzato in modo tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.
3. Eventuali proroghe relative ad alcune parti delle attività potranno essere autorizzate entro il limite posto dall'Avviso 1/2022.

## Articolo 11 - Disposizioni finali

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Elisa Massignan, Funzionario tecnico presso l'Area Lavori Pubblici del Comune di Arzignano; il Coordinatore è la dirigente dell'Area Servizi al Cittadino del Comune di Arzignano. Il Referente per il Comune di Val Liona è l'arch. Alberto Faggionato, Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune stesso.
2. Le parti convengono che il presente accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
3. Il presente accordo può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità con cui è stato approvato.
4. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, allegato B, art. 16, e sarà registrato solo in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986. In tal caso le spese di registrazione sono a carico del richiedente.
5. Tutte le controversie che dovessero insorgere sulla interpretazione, esecuzione e applicazione del presente accordo viene rimessa all'autorità giudiziaria competente, identificata nel Foro di Vicenza.
7. Il presente atto si compone di n. 11 articoli ed è sottoscritto digitalmente. La data dell'atto sarà quella dell'invio da parte del Soggetto attuatore della PEC con il presente accordo sottoscritto digitalmente.

| Per il Comune di Arzignano | Per il Comune di Val Liona |
|---|---|
| LA RAPPRESENTANTE LEGALE<br>Alessia Bevilacqua<br>Sindaco del Comune di Arzignano<br>Capofila ATS VEN_05-Arzignano | IL RAPPRESENTANTE LEGALE<br>Maurizio Fipponi<br>Sindaco del Comune di Val Liona |

*Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.